

Messaggio aggiuntivo

numero **4773a**
data **22 dicembre 1998**
dipartimento **Opere Sociali - Istruzione e
Cultura
Finanze e Economia**

Complemento al Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 sull'introduzione di una nuova legge di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali

1. Premessa

Lo scorso 1° luglio 1998 il Consiglio di Stato ha licenziato il Messaggio sull'introduzione di una nuova legge di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali (Laps). Come già preannunciato al punto 1. di questo Messaggio, per introdurre la Laps è pure necessario adeguare tutte le leggi speciali che rientrano nel suo campo d'applicazione secondo i nuovi parametri previsti dalla legge quadro.

Con il presente complemento il Consiglio di Stato dà quindi seguito a questa necessità, trasmettendo al Parlamento gli emendamenti che si impongono alle Leggi speciali. Nel documento mancano tuttavia quelli relativi alla legge sull'assistenza sociale che saranno trasmessi al Parlamento nei prossimi mesi del 1999. Dall'analisi delle leggi speciali è pure scaturita la necessità di procedere ad alcuni emendamenti alla Laps medesima. Nel presente complemento figurano pertanto pure le modifiche Laps, con relativo commento, che lo scrivente Consiglio ritiene debbano essere inserite nel testo del disegno di legge contenuto nel Messaggio.

2. Emendamenti al Disegno di Legge di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998

2.1 Commento agli emendamenti

Articolo 6 cpv. 4 - Reddito computabile

Considerato che l'accertamento dei redditi dei minorenni potrebbe risultare assai difficile in pratica (questi redditi non vengono infatti rilevati dal fisco non essendo i minorenni soggetto fiscale; cfr. art. 8 cpv. 3 LT) e visto che si tratta, di regola, di importi limitati, si propone di lasciare al Consiglio di Stato un certo potere d'apprezzamento in questo ambito. Ciò permetterà di rinunciare al computo di questi redditi se il loro rilevamento dovesse comportare un onere amministrativo eccessivo.

Articoli 8 e 9 - Spesa vincolata e spesa per l'alloggio

Nel testo di legge proposto con il Messaggio, le spese di manutenzione dell'abitazione primaria e i relativi interessi ipotecari erano stati esclusi dal novero delle spese riconosciute ai sensi dell'art. 8 Laps, poiché si riteneva che gli stessi dovessero rientrare nel concetto di spesa per l'alloggio di cui all'art. 9; il regolamento d'applicazione avrebbe poi precisato che la spesa per l'alloggio per i proprietari di abitazione primaria consisteva nella somma delle spese di manutenzione e degli interessi ipotecari o, alternativamente se più elevato, nel valore locativo (cfr. commento agli artt. 8 e 9 del Messaggio).

Un'ulteriore analisi più approfondita di queste norme ha però evidenziato che questa soluzione avrebbe sfavorito i proprietari dell'abitazione primaria rispetto agli inquilini. In effetti, per gli inquilini la spesa per l'alloggio corrisponde alla pigione, che viene sempre riconosciuta.

Di conseguenza i proprietari dell'abitazione primaria devono sempre poter esporre **sia** il valore locativo quale spesa per l'alloggio (valore locativo che figura pure tra il reddito computabile ai sensi dell'art. 6 Laps!), **sia** le spese di manutenzione e gli interessi ipotecari nell'ambito dell'art. 8 Laps. Il valore locativo, quale spesa per l'alloggio, viene infatti già azzerato da analoga voce a livello di reddito computabile. Se il proprietario deve altresì sopportare delle spese di manutenzione e degli interessi ipotecari, egli deve dunque poterli dedurre fino a concorrenza del reddito proveniente dall'immobile (valore locativo).

A questo riguardo il Regolamento preciserà pertanto, con riferimento all'art. 9 Laps, che la spesa per l'alloggio è costituita dalla sola pigione per gli inquilini e dal valore locativo per i proprietari dell'abitazione primaria, ritenuto che le spese di manutenzione e gli interessi ipotecari sono già computati nell'ambito dell'art. 8 Laps.

Questa soluzione viene peraltro già oggi praticata nell'ambito delle prestazioni complementari AVS/AI.

Applicandosi l'art. 9 sia agli inquilini che ai proprietari è pure necessario, al cpv. 2 di questa norma, sostituire la locuzione pigione con spesa per l'alloggio.

Articolo 11

Si tratta di un adeguamento redazionale. In base alla definizione di cui all'art. 6 e con particolare riguardo al cpv. 3, le prestazioni sociali erogate in base alla Laps non rientrano nel computo del reddito iniziale. E' però evidente che vanno computate per stabilire quando viene raggiunta la soglia d'intervento.

E' inoltre stato necessario disciplinare il caso in cui più membri dell'unità di riferimento chiedono delle prestazioni e l'insufficienza di reddito complessiva è inferiore alla somma degli importi massimi possibili per ogni singolo membro.

Articolo 15 - Unità di riferimento

La modifica si impone per motivi concettuali, poiché ogni persona, e quindi anche i figli, va attribuita ad una unità di riferimento ben precisa e non può essere suddivisa in quote. Altresì non è ragionevole limitare l'applicazione di questo concetto ai figli comuni.

Articolo 27 cpv. 2 lett. a) - Revisione su richiesta dell'utente

Correzione di tipo redazionale. Per evitare confusioni è opportuno riprendere con precisione la locuzione di reddito **disponibile residuale**. Il cambiamento deve inoltre essere riferito non alla più recente notifica di tassazione, ma al reddito disponibile residuale preso in considerazione per la decisione più recente, che potrebbe anche non essere stato determinato in base alla notifica di tassazione (cfr. art. 21 cpv. 2 Laps).

Articolo 28 cpv. 2 - Accesso ai dati protetti

Per evidenziare che il diritto all'accesso dei dati concerne pure i dati degli organi cantonali decentrati, ad esempio le corporazioni di diritto pubblico cantonale come la Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, si propone di sostituire la più restrittiva locuzione "servizi dell'amministrazione cantonale" con la più ampia "organi amministrativi cantonali".

Articolo 29 - Obbligo di dare informazioni

Cfr. commento all'art. 28.

Articolo 36 cpv. 1 - Contravvenzioni

Si propone di omettere l'inciso "in particolare diminuendo il reddito", poiché difficilmente

praticabile.

2.2 Proposte di emendamento

| | |
|--|--|
| | <p><u>Articolo 6 cpv. 4 (nuovo)</u></p> <p>⁴Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.</p> |
| | <p><u>Articolo 8</u></p> <p>¹La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:</p> <p>a. invariata rispetto al messaggio</p> <p>b. gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;</p> <p>c. - j) invariata rispetto al messaggio</p> <p>²Le spese di cui all'art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:</p> <p>a. per gli immobili, la somma delle spese di cui all'art. 31 LT e degli interessi sui debiti ipotecari fino all'importo corrispondente ai redditi provenienti da questi immobili;</p> <p>b. invariata;</p> <p>c. invariata.</p> |
| | <p><u>Articolo 9 cpv. 2</u></p> <p>²Se una persona che non fa parte dell'unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l'alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.</p> |
| | <p><u>Articolo 11</u></p> <p>¹Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento.</p> <p>²Se, nell'ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell'unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d'intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale.</p> |
| | <p><u>Articolo 15 cpv. 4 seconda frase (modifica)</u></p> <p>I figli vengono attribuiti alla unità di riferimento di uno dei genitori secondo modalità definite dal regolamento.</p> |
| | <p><u>Articolo 27 cpv. 2 lett. a)</u></p> <p>²L'utente può chiedere una revisione straordinaria in caso di:</p> <p>cambiamento importante e durevole del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p><u>Articolo 28 cpv. 2</u></p> <p>²Allo scopo di garantire un'elaborazione razionale dei dati conservati presso gli organi amministrativi cantonali e quelli delle cancellerie comunali, necessari all'applicazione della legge e delle leggi speciali, è autorizzato il flusso automatizzato delle informazioni.</p> |
| | <p><u>Articolo 29</u></p> <p>Le persone che compongono l'unità di riferimento, gli organi amministrativi cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private, sono tenuti a fornire gratuitamente tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto.</p> |
| | <p><u>Articolo 36 cpv. 1</u></p> <p>¹Chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta;</p> <p>chi contravviene all'obbligo di serbare il segreto;</p> <p>è punito con la multa fino a diecimila franchi o con l'arresto; è riservata l'azione penale.</p> |

3. Allegato LAPS

3.1 Commento all'Allegato

A livello generale si ricorda che gli adeguamenti principali delle leggi speciali alla Laps sono i seguenti:

la definizione di "famiglia" come delle singole leggi speciali all'unità di riferimento di cui all'art. 4 Laps;

i parametri di calcolo dei redditi di riferimento delle singole leggi al reddito disponibile residuale di cui all'art. 5 Laps;

le armonizzazioni di tipo procedurale e organizzativo;

le vie di ricorso delle singole leggi speciali a quelle previste dalla Laps (ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni).

Sono inoltre oggetto di commento le seguenti modifiche:

Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997

Art. 24 - Titolare e diritto alla partecipazione al premio

Al fine di evitare la perdita di consistenti sussidi federali di cui all'art. 66 LAMal, si è deciso di concedere la partecipazione al premio dell'assicurazione malattia di base a tutti i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI, anche se talvolta il loro reddito disponibile residuale è superiore alla soglia d'intervento di cui alla Laps (poiché i limiti di reddito applicati in materia di PC sono quelli massimi, mentre invece la soglia d'intervento Laps applica i limiti minimi). Considerata la sussidiarietà dell'assistenza sociale, anche i beneficiari di tali prestazioni sono sempre titolari del diritto alla partecipazione al premio.

Art. 30 - Quota annua a carico dell'assicurato

Art. 34 ss. - Finanziamento della partecipazione ai premi

Rispetto alla situazione attuale, si è deciso di rendere più trasparente la ripartizione dei costi – fra Cantone e Confederazione - derivanti dalla partecipazione ai premi degli assicurati, e in particolare tra l'assicurazione malattie e la PC. Per i beneficiari PC si è pertanto deciso di attribuire alla PC medesima l'importo corrispondente alla quota a carico dell'assicurato, mentre l'assicurazione malattie si assumerà l'importo rimanente del premio, così come per tutti gli altri assicurati al beneficio della partecipazione al premio. In pratica ciò significa che, partendo dai dati per il 1998, la partecipazione delle PC si riduce da fr. 1'008.- a fr. 520.- ca. per assicurato maggiorenne e da fr. 324.- a fr. 150.- per i minorenni. Le nuove quote a carico degli assicurati saranno stabilite in modo da garantire, con questo travaso di oneri dalle PC all'assicurazione malattie, il rispetto dei limiti di spesa per la riduzione dei premi cassa malati stabiliti dal Consiglio Federale. Rispetto all'importo prospettato nel Messaggio (p. 15) vi sarà quindi un certo aumento della quota a carico di tutti gli assicurati; l'importo proposto è comunque in ogni caso inferiore alla quota minima oggi vigente.

Legge della scuola del 1° febbraio 1990

Nella legge della scuola vengono unicamente inseriti i riferimenti alla Laps per quanto concerne il calcolo dei redditi delle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della Laps. I dettagli saranno disciplinati, come è già oggi il caso, nel Regolamento d'applicazione.

Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997

Come già enunciato nel Messaggio a p. 16 il Consiglio di Stato propone l'abrogazione dell'indennità per disoccupati dipendenti. Viene invece mantenuta, e adeguata ai parametri Laps, l'indennità per gli indipendenti.

Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996

Art. 24 - Condizioni per l'ottenimento del diritto all'assegno integrativo

Considerato che la Laps determina la soglia di intervento per poter accedere alle prestazioni sociali, compreso l'assegno integrativo, l'art. 24 cpv. 1 lett. c LAF merita di essere modificato, facendo un esplicito rinvio alla Laps.

L'art. 24 cpv. 3 LAF viene per contro abrogato: in effetti – ritenuto che nel reddito computabile definito dalla Laps la prestazione complementare è già compresa (contrariamente a quanto avviene per l'attuale definizione di reddito disponibile di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. c) LAF) – questa norma diviene superflua.

Art. 35 - Importo dell'assegno di prima infanzia

Come per l'art. 24, vanno adeguati i parametri relativi al reddito e alla soglia d'intervento. Pur trattandosi di una prestazione che dovrebbe permettere di raggiungere il minimo esistenziale, l'importo massimo erogato a titolo di assegno di prima infanzia non permette necessariamente il raggiungimento della soglia d'intervento di cui all'art. 10 Laps. L'assegno di prima infanzia ha infatti lo scopo di coprire il minimo esistenziale dei genitori e dei figli. Condizione per ottenere tale prestazione è comunque quella che uno dei genitori si occupi almeno al 50% dei figli di età inferiore ai tre anni, motivo per cui questi ultimi fanno parte del computo solo se il genitore se ne occupa effettivamente.

Lo scrivente Consiglio di Stato propone inoltre di abrogare il limite massimo del quadruplo della rendita semplice LAVS oggi contemplato dall'art. 35 cpv. 2 LAF. Da una parte questo limite viene raggiunto solo in casi rari (famiglie molto numerose), dall'altro è concettualmente in contrasto con lo spirito della Laps: l'assegno di prima infanzia ha infatti il medesimo scopo della Laps, anche se per una fascia di popolazione ben determinata (quella con figli di età inferiore ai tre anni): dovrebbe permettere al titolare del diritto di raggiungere la soglia d'intervento.

Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994

Art. 3 cpv. 3 - Definizione di sussidi cantonali

Come spiegato dettagliatamente nel Messaggio a p. 26 per l'art. 2, si propone di esplicitare l'esclusione delle prestazioni sociali dal campo d'applicazione della Legge sui sussidi cantonali (questa aggiunta è in stretto rapporto con l'art. 2 cpv. 3 Laps).

Legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1997

Si tratta di modifiche redazionali.

3.2 Allegato

al disegno di Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)

Modifica di leggi

I. Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997; modifica


Ingresso (dopo il richiamo della Legge federale sull'assicurazione malattie):

richiamata la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del xxxxxxxxxxxx (Laps)

| | |
|---|--|
| | <p><u>Art. 16 cpv. 2</u></p> <p>²L'assicurato e il datore di lavoro sono solidalmente debitori dei premi arretrati a decorrere dal giorno in cui avrebbe dovuto avere inizio l'obbligo assicurativo, fatta deduzione della partecipazione del Cantone ai sensi dell'art. 65 LAMal e del Titolo IV della presente legge, per le seguenti categorie:</p> <p>a) lavoratori in possesso di un permesso di lavoro di durata inferiore ad un anno;</p> <p>b) lavoratori in possesso di un permesso di dimora annuale, per il primo anno di attività, e i rispettivi familiari.</p> |
| | <p><u>Art. 20 cpv. 3</u></p> <p>³Prima di procedere al pagamento dei crediti irrecuperabili, l'istanza competente applica la partecipazione al premio dell'assicurazione malattie.</p> <p>Il regolamento definisce le procedure di applicazione della partecipazione al premio.</p> |
| TITOLO IV (modifica del titolo) | |
| PARTECIPAZIONE AL PREMIO DELL'ASSICURAZIONE MALATTIE | |
| Capitolo I - Norme generali | |
| A. Scopo | <p><u>Art. 23</u></p> <p>Il Cantone e i Comuni partecipano al pagamento del premio a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi della LAMal, per le prestazioni obbligatorie di base previste dalla LAMal e dalle relative</p> |

| | |
|--|--|
| | Ordinanze, secondo le disposizioni che seguono e secondo la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del xxx (Laps). |
| B. Titolare e diritto alla partecipazione al premio | <p>Art. 24</p> <p>Ha diritto alla partecipazione al premio dell'assicurazione malattie:</p> <p>a. la persona maggiorenne soggetta all'obbligo d'assicurazione e che soddisfa i requisiti della Laps, per sé e per i minorenni di cui ha la custodia e per i quali è debitrice del premio;</p> <p>b. il minorenne soggetto all'obbligo d'assicurazione che esercita un'attività lucrativa ed i cui genitori sono domiciliati fuori del Cantone;</p> <p>c. il beneficiario di prestazioni complementari AVS/AI, indipendentemente dal reddito disponibile residuale di cui alla Laps;</p> <p>d. il beneficiario di prestazioni assistenziali ai sensi della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971.</p> |
| C. Premio riconosciuto | <p>Art. 25</p> <p>¹Per il calcolo della partecipazione al premio, il Consiglio di Stato determina per ogni assicuratore il premio riconosciuto per gli assicurati adulti, per gli assicurati in formazione di età compresa tra 18 e 25 anni e per gli assicurati fino all'età di 18 anni.</p> <p>²Il premio riconosciuto è definito a partire dai premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nella situazione di franchigia ordinaria, approvati dal Consiglio federale per ogni singolo assicuratore e per il relativo anno di competenza giusta l'art. 61 cpv. 4 LAMal.</p> <p>³Il premio riconosciuto considera un'equa proporzione tra il premio assicurativo obbligatorio delle cure medico-sanitarie comprendente la copertura del rischio di infortunio e quello senza la copertura dell'infortunio.</p> <p>⁴Se un assicuratore pratica più premi sul territorio cantonale, per la determinazione del premio riconosciuto fa stato il premio assicurativo di minore entità.</p> |
| D. Quota media cantonale ponderata | <p>Art. 26 (modifica della numerazione)</p> <p>Il testo corrisponde a quello immutato dell'attuale art. 34.</p> |
| E. Partecipazione al premio a carico del Cantone | <p>Art. 27</p> <p>¹L'istanza va inoltrata nei termini stabiliti dal Consiglio di Stato, di regola nel corso dell'anno che precede la corresponsione della partecipazione al premio.</p> <p>²Il diritto al pagamento della partecipazione al premio decorre di regola dal 1° gennaio dell'anno seguente il deposito dell'istanza.</p> |
| I. Istanza, inizio e fine del diritto | <p>³Il diritto decade di regola alla fine dell'anno civile per il quale è concessa la partecipazione al premio.</p> <p>⁴Il Consiglio di Stato definisce e disciplina i casi particolari.</p> |

| | |
|---|--|
| II. Importo massimo | <p><u>Art. 28</u></p> <p>¹Richiamati gli artt. 10 e 11 Laps, la partecipazione al premio corrisponde al massimo all'importo della quota media cantonale ponderata, o del premio riconosciuto dell'assicuratore se questo è inferiore, dedotta la quota a carico dell'assicurato.</p> <p>²Per le forme particolari di assicurazione sono riservate le disposizioni di cui agli artt. 37 e 38.</p> |
| III. Modalità di pagamento e compensazione | <p><u>Art. 29</u></p> <p>¹La partecipazione al premio è dedotta dal premio del singolo assicurato al quale è stata concessa.</p> <p>²L'assicuratore non può compensare eventuali crediti scoperti con la trattenuta della partecipazione al premio a favore dell'assicurato.</p> |
| F. Quota annua a carico dell'assicurato | <p><u>Art. 30</u></p> <p>Il Consiglio di Stato stabilisce la quota annua a carico degli assicurati tenendo conto dell'importo globale a disposizione per la partecipazione al premio e dei meccanismi di attribuzione stabiliti dalla legge federale e da questa legge.</p> |
| G. Adeguamento delle basi di calcolo | <p><u>Art. 31</u></p> <p>Il Consiglio di Stato determina ogni anno le basi di calcolo della partecipazione al premio, e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il premio riconosciuto per il calcolo della partecipazione al premio nei confronti di ogni singolo assicuratore; b. la quota media cantonale ponderata; c. la quota a carico degli assicurati; d. l'aumento dei limiti di reddito previsti dall'Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell'entrata in vigore della LAMal. |
| Capitolo II - Assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI | |
| A. Istanza | <p><u>Art. 32</u></p> <p>In deroga a quanto disposto dall'art. 19 Laps, i beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI sono esentati dal presentare l'istanza di partecipazione al premio dell'assicurazione malattie.</p> |
| B. Versamenti | <p><u>Art. 33</u></p> <p>Il Cantone versa direttamente agli assicuratori l'intero premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI.</p> |
| Capitolo III - Finanziamento | |
| A. Principio | <p><u>Art. 34</u></p> <p>¹Il finanziamento della partecipazione al premio dell'assicurazione malattie è a carico dell'assicurazione sociale contro le malattie, per mezzo dei sussidi di cui all'art. 66 LAMal.</p> <p>²Per gli assicurati beneficiari delle prestazioni complementari</p> |

| | |
|---|---|
| | AVS/AI la quota annua di cui all'art. 30 è a carico delle prestazioni complementari. |
| B. Ripartizione dei costi a carico dell'assicurazione sociale contro le malattie | Art. 35 Il costo della partecipazione al premio, dedotti i sussidi federali di cui all'art. 66 LAMal, è assunto dai Comuni e dal Cantone. |
| I. Principio | |
| II. Ripartizione tra Cantone e Comuni | Art. 36 ¹ La partecipazione del singolo Comune è calcolata come segue:  ² La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, della legge sul servizio medico nelle zone di montagna del 5 novembre 1997, della legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1997, del decreto legislativo di applicazione della legge federale sull'AVS del 28 gennaio 1948 e della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità del 21 giugno 1993, non può superare il 10 per cento del gettito dell'imposta cantonale per il Comune nell'anno stabilito dal Consiglio di Stato. ³ La partecipazione del Cantone è pari all'importo non coperto dai Comuni in conformità ai cpvv. 1 e 2. |
| Capitolo III - Forme particolari di assicurazione | |
| Importo della partecipazione al premio | Art. 37 |
| I. In generale | Gli assicurati che hanno stipulato con il loro assicuratore forme particolari di assicurazione conformemente agli artt. 93 a 101 OAMal beneficiano dello stesso importo di partecipazione al premio come se fossero iscritte nell'assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie praticata dal medesimo assicuratore. |
| II. Caso particolare | Art. 38 L'importo della partecipazione al premio per gli assicurati che hanno stipulato forme particolari di assicurazione non supera in ogni caso l'importo del premio effettivo a loro carico. |
| Capitolo IV - Controllo della partecipazione al premio | |
| Rapporto di revisione | Art. 39 Il Consiglio di Stato allestisce un rapporto di revisione relativo al conteggio delle partecipazioni ai premi per ogni anno civile. |
| | Artt. 40 – 62 Abrogati |
| | Art. 76 cpv. 3 ³ È applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961. |

| | |
|--|--|
| | <p><u>Art. 79 cpv. 1</u></p> <p>¹Riservato il Titolo V della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del xxx, può essere punito con una multa da fr. 50.– a fr. 500.– chiunque:</p> <p>a. si sottrae in tutto o in parte all'obbligo di assicurarsi, così che nei suoi confronti deve essere emesso un provvedimento di affiliazione coattiva;</p> <p>b. violando l'obbligo di informare, dà informazioni inveritiere o rifiuta di dare informazioni.</p> |
| | <p><u>Art. 80</u></p> <p>Riservato il cpv. 3, le contravvenzioni di cui all'art. 79 si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno dell'atto punibile.</p> |
| | <p><u>Art. 82</u></p> <p>Abrogato.</p> |
| | <p><u>Art. 84</u></p> <p>I seguenti articoli del regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 restano in vigore fino all'adozione della nuova regolamentazione esecutiva: 2, 4 a 7, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 30, 44, 60, 63 cpv. 2 e 3, 64, 65, 76 a 79 cpv. 1, 80 a 83.</p> |

II.

Legge della scuola del 1° febbraio 1990; modifica

Ingresso (dopo il richiamo al messaggio 30 giugno 1987):

richiamata la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del xxxxxxxxxxxx (Laps)

| | |
|--|--|
| | <p><u>Art. 21 cpv. 2</u></p> <p>²Gli assegni e i prestiti di studio sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia, conformemente ai parametri stabiliti dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del xxxx (Laps).</p> |
| | <p><u>Art. 84 cpv. 1</u></p> <p>¹Il Cantone conferisce un aiuto allo studio quando un allievo, per motivi sociali comprovati, non è in grado di frequentare la scuola pubblica, e a condizione che siano adempiuti i requisiti della Laps.</p> |
| | <p><u>Art. 93 cpv. 2 (nuovo)</u></p> <p>²Resta riservato l'art. 33 Laps per quanto concerne gli assegni e prestiti di studio e l'aiuto sociale.</p> |
| | <p><u>Art. 97 cpv. 2 (nuovo)</u></p> <p>²Ai ricorsi di cui all'art. 93 cpv. 2 si applica la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961.</p> |

III. Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997; modifica

Ingresso (dopo il richiamo al Rapporto 11 settembre 1997 della Commissione della gestione e delle finanze):

richiamata la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del xxxxxxxxxxxx (Laps)

| | |
|---------------------------------|--|
| Indipendenti disoccupati | <u>Art. 10</u> ¹ Ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un'attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone. ² Può beneficiare di tali indennità chi: a. ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o abbreviare la disoccupazione; b. non riceve rendite AVS o AI intere; c. soddisfa i requisiti della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del xxx (Laps). |
| I. Titolare del diritto | |
| II. Importo massimo | <u>Art. 11</u> ¹ Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l'importo massimo dell'indennità straordinaria è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d'intervento ai sensi della Laps. ² Possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere intere sull'arco di un anno |
| | <u>Art. 25 cpv. 4</u> ⁴ Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati. |
| | <u>Art. 27</u> Richiamato l'art. 31 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati, sono tenuti al segreto d'ufficio tutti coloro che: a. sono incaricati dell'esecuzione di compiti derivanti dalla presente legge; b. sono membri delle Commissioni tripartite; c. sono consultati dalle competenti autorità. |
| | <u>Art. 28 cpv. 3</u> ³ È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994. |
| | <u>Art. 28 cpv. 4 (nuovo)</u> ⁴ Resta riservato l'art. 36 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati. |

| | |
|--|---|
| | <u>Art. 30 cpv. 3 (nuovo)</u> ³ Resta riservato l'art. 33 Laps per quanto concerne le prestazioni agli indipendenti disoccupati. |
|--|---|

IV. Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996; modifica

Ingresso (dopo il richiamo al Rapporto 23 maggio 1996 della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze):

richiamata la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del xxxxxxxxxxxx (Laps)

| | |
|------------------------------------|--|
| | <u>Art. 24 cpv. 1 lett. c)</u> c) soddisfa i requisiti della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del xxx (Laps). |
| | <u>Art. 24 cpv. 3</u> ³ Abrogato |
| | <u>Art. 26</u> Il testo corrisponde a quello, immutato, dell'attuale cpv. 2. |
| C. Assegno | <u>Art. 27 cpv. 1</u> ¹ Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l'importo massimo dell'assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, per i quali l'assegno è riconosciuto. |
| I. Importo | <u>Art. 27 cpv. 2</u> ² In ogni caso, dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. |
| | <u>Art. 27 cpv. 3</u> Abrogato |
| | <u>Art. 28</u> Abrogato |
| | <u>Art. 29</u> Abrogato |
| | <u>Art. 31 lett. c)</u> c) soddisfa i requisiti della Laps. |
| | <u>Art. 32 cpv. 1 lett. c)</u> c) soddisfano i requisiti della Laps. |
| III. Estinzione del diritto | <u>Art. 33</u> Il testo dell'articolo corrisponde a quello, immutato, dell'attuale cpv. 2. |
| | <u>Art. 34</u> Il testo dell'articolo corrisponde a quello, immutato, dell'attuale cpv. 2. |
| C. Assegno | <u>Art. 35</u> ¹ Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps, l'importo massimo dell'assegno è |

| | |
|--|--|
| | <p>pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all'assegno di età inferiore ai tre anni.</p> <p>²Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base.</p> |
| | <p><u>Art. 36</u></p> <p>Abrogato</p> |
| | <p><u>Art. 37</u></p> <p>Abrogato</p> |
| | <p><u>Art. 39 cpv. 2</u></p> <p>²Abrogato</p> |
| | <p><u>Art. 40</u></p> <p>Abrogato</p> |
| | <p><u>Art. 41</u></p> <p>¹Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno</p> <p>²Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps.</p> |
| | <p><u>Art. 42</u></p> <p>¹Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi.</p> <p>²Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 29 Laps.</p> |
| | <p><u>Art. 43 cpv. 3 (nuovo)</u></p> <p>³Resta riservato l'art. 31 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia.</p> |
| | <p><u>Art. 44 cpv. 4 (nuovo)</u></p> <p>⁴Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia.</p> |
| | <p><u>Art. 47</u></p> <p>Abrogato</p> |
| | <p><u>Art. 65 cpv. 2 (nuovo)</u></p> <p>²Resta riservato l'art. 34 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia.</p> |
| | <p><u>Art. 66 cpv. 2 (nuovo)</u></p> <p>²La procedura è regolata dalle norme della Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p><u>Art. 66 cpv. 3 (nuovo)</u></p> <p>Resta riservato l'art. 35 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia.</p> |
| | <p><u>Art. 67 cpv. 1</u></p> <p>¹Chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta;</p> <p>chi dolosamente si sottrae o tenta di sottrarsi all'obbligo di pagare i contributi;</p> <p>chi contravviene all'obbligo di serbare il segreto;</p> <p>il datore di lavoro che intenzionalmente o per negligenza non versa gli assegni ai propri dipendenti;</p> <p>è punito con la multa fino a diecimila franchi o con l'arresto; è riservata l'azione penale.</p> |
| | <p><u>Art. 67 cpv. 2</u></p> <p>²Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica il Titolo V della Laps.</p> |
| | <p><u>Art. 67 cpv. 3</u></p> <p>³Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento competente; i casi di particolare gravità sono deferiti al Ministero pubblico.</p> |
| | <p><u>Art. 67 cpv. 4</u></p> <p>Il testo corrisponde a quello, immutato, dell'art. 67 cpv. 3.</p> |
| | <p><u>Art. 68 cpv. 1</u></p> <p>¹Contro le decisioni pronunciate dalle Casse in materia di assegno di base e per giovani in formazione e giovani invalidi è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla loro intimazione.</p> |
| | <p><u>Art. 68 cpv. 2</u></p> <p>²Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica l'art. 33 Laps.</p> |
| | <p><u>Art. 71</u></p> <p>Contro le decisioni di multa è data facoltà di ricorso nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo in virtù della Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.</p> |

V. Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994; modifica

| | |
|--|---|
| | <p><u>Articolo 3 cpv. 3 (nuovo)</u></p> <p>³Non sono considerati sussidi le prestazioni sociali di cui alla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del xxxx (Laps).</p> |
|--|---|

VI. Legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e

l'invalidità del 17 dicembre 1997 (LAPC); modifica

| | |
|--|--|
| B. Premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie | <u>Art. 3</u> L'intero premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazione complementare AVS/AI è versato direttamente dal Cantone agli assicuratori. |
| | <u>Art. 8 cpv. 2</u> ² Richiamato l'art. 3, la singola prestazione complementare nei confronti dell'avente diritto è, di conseguenza, ridotta nella misura necessaria al pagamento del premio assicurativo, tenuto conto della parte di premio a carico della partecipazione al premio nell'assicurazione sociale contro le malattie. |

Vogliate gradire, onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni
Il Cancelliere, G. Gianella